



DELIBERA N. 1087
del 10 dicembre 2020

Fasc. Anac n. 4979/2020

Oggetto

Licenziamento ritorsivo del RPCT dell'Azienda OMISSIS per l'Edilizia Residenziale OMISSIS

Riferimenti normativi

Art. 1, co. 7, l. 190/2012, art. 15, co. 3, l. 190/2012

Parole chiave

Revoca, RPCT, misure discriminatorie

Non massimabile

Visto

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

visto il Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 657 del 18.7.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 184 del 9.8.2018);

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Considerato in fatto

- 1) È stata acquisita al protocollo dell'Autorità, n. 76627 del 16.10.2020, la segnalazione di OMISSIS, RPCT dell'Azienda OMISSIS per l'Edilizia Residenziale OMISSIS (di seguito Azienda), sul proprio licenziamento ritorsivo, corredata dalla relativa documentazione;
- 2) Il RPCT ha trasmesso integrazioni, informative e documentali, alla propria segnalazione, acquisite al protocollo dell'Autorità n. 81242 del 30.10.2020;
- 3) Con nota prot. n. 84080 del 9.11.2020, l'Ufficio ha inviato all'Azienda una comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 1, co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012, con cui ha chiesto informazioni sul licenziamento del RPCT;
- 4) È stata acquisita al protocollo dell'Autorità n. 86902 del 17.11.2020, una richiesta d'informazioni del RPCT, cui l'Ufficio ha fornito riscontro con nota prot. n. 86946 del 17.11.2020, informandolo sull'avvio del procedimento nei confronti dell'Azienda; è seguita una nota del RPCT, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 87434 del 18.11.2020, con cui si è dichiarato disponibile a fornire chiarimenti e integrazioni;
- 5) Il presidente dell'Azienda ha fornito riscontro all'Autorità con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 88175 del 20.11.2020, avente a oggetto «Vs. rif. fasc. UVMAC n. 4979/2020 riservato "licenziamento ritorsivo del RPCT. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 1, co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012". Riscontro»;
- 6) Con nota con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 88596 del 23.11.2020, il RPCT ha trasmesso il carteggio intercorso con l'Azienda dopo il licenziamento.

Considerato in diritto

Nel merito, si ritiene, in primo luogo, precluso l'apprezzamento delle contrapposte ed inconciliabili versioni del OMISSIS, da un lato, e OMISSIS, dall'altro, contraddistinte da reciproche accuse; come pure, la verifica dei presupposti di legittimità del licenziamento, la cui congettura spetta al giudice del lavoro, cui il RPCT ha preannunciato di volersi rivolgere.

Sui restanti aspetti, si esprimono le seguenti considerazioni.

Il licenziamento del RPCT può essere ascritto alla fattispecie delle misure ritorsive, come definite dall'art. 9, co. 2, del Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (Approvato con delibera n. 657 del 18.7.2018, di seguito Regolamento), anziché a quella della revoca, in quanto rientra nell'ambito di quelle



misure, tra cui demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure organizzative, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del RPCT, di cui va verificata la discriminatorietà ex art. 1, co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012.

Dai documenti in atti emerge, in via preliminare, il conflitto d'interessi, ex art. 6, co. 2, d.p.r. 62/2013, in cui versava il Direttore generale nel procedimento disciplinare avviato nei confronti del RPCT e il conseguente obbligo di astensione, ex art. 7, d.p.r. 62/2013, gravante sullo stesso poiché chiamato a giudicare su un fatto che lo riguardava personalmente e direttamente (la presunta frase offensiva pronunciata dal RPCT nei suoi confronti).

Per il profilo della discriminazione, emerge che tanto il Presidente, quanto il Direttore Generale dell'Azienda - che hanno partecipato al procedimento disciplinare nei confronti del RPCT, conclusosi con il suo licenziamento in tronco - sono stati destinatari delle verifiche in materia di prevenzione della corruzione svolte dal RPCT nelle due settimane immediatamente precedenti la contestazione, da cui sono emerse alcune criticità - segnalate anche ad altri organi di controllo aziendali e regionali - su cui il RPCT si apprestava a svolgere approfondimenti, non effettuati a causa della sua sospensione e del suo licenziamento.

Orbene, la cronologia temporale dei fatti rappresentati, documentata in atti, non consente di escludere un nesso tra l'attività svolta dal RPCT in materia di verifiche su incarichi dirigenziali e contratti d'appalto e il suo licenziamento, anche nel caso in cui i controlli ex d.lgs. 39/2013 siano stati svolti dopo e/o su impulso dei competenti organi regionali ovvero in collaborazione con gli stessi. Dai documenti in atti emerge che il RPCT ha effettivamente svolto i citati controlli ex d.lgs. 39/2013 mentre non si evince né l'avvenuta conclusione degli stessi prima del licenziamento né il relativo esito. Sotto altro aspetto, ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione non rileva che le verifiche svolte dal RPCT sui contratti rientrassero nell'ordinaria attività di audit programmata da tempo ma che la documentazione contrattuale carente, che il dirigente competente doveva integrare, fosse relativa a un contratto d'appalto sottoscritto dal DG, che il RPCT voleva acquisire e controllare.

Pertanto, l'attività svolta dal RPCT, comprovata in atti, e la cronologia temporale dei fatti rappresentati, non consentono di escludere l'esistenza di un collegamento tra l'attività svolta dal OMISSIS nell'esercizio dei compiti di vigilanza di competenza del RPCT e il suo licenziamento disposto dal Presidente dell'Azienda, su proposta del Direttore generale.

Dall'integrazione del RPCT, sono emerse, altresì, una serie di iniziative adottate nei confronti del RPCT dal DG dell'Azienda, OMISSIS, dopo la sua nomina del 16.9.2019, che a prescindere dal loro inquadramento nell'ambito delle misure discriminatorie, ex art. 1, co. 7, l. 190/2012, hanno determinato il progressivo peggioramento delle condizioni lavorative del RPCT, attestando l'esistenza di una situazione d'incompatibilità ambientale tra il RPCT e il DG.

Emerge, dunque, un *fumus* di correlazione tra il licenziamento e la conseguente cessazione dell'incarico di RPCT e l'attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012, che impone di chiedere il riesame, ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, del provvedimento discriminatorio, che nel caso in esame è il licenziamento del OMISSIS.

Tutto ciò considerato e ritenuto,

il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 dicembre 2020

DELIBERA

- di chiedere al Presidente dell'Azienda OMISSIS il riesame, ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, del licenziamento del OMISSIS, RPCT dell'Ente, poiché sussistono i presupposti di cui all'art. 1, co. 7, l. 190/2012;
- di assegnare all'Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra e di darne comunicazione all'Autorità;
- di dare comunicazione della delibera al Presidente dell'Azienda OMISSIS, al OMISSIS e al RPCT della OMISSIS, per l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di competenza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 dicembre 2020

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente